AGEVOLAZIONI VARIE A TUTELA DEL PATRIMONIO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE RURALI

Art. 4

Per l'affrancazione di fondi enfiteutici e per l'acquisto o trasformazione di fondi rustici possono essere concessi ai capi di famiglia, che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1, mutui ai termini delle vigenti disposizioni sul credito agrario e sulla bonifica integrale, per un importo non superiore al 75 per cento del valore dei fondi stessi, e con il concorso statale negli interessi in ragione del 3,50 per cento.

La concessione di cui al precedente comma non esclude il sussidio dello Stato previsto dagli articoli 43 e 44 del Regio decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, per le opere di miglioramento fondiario.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche all'altro coniuge, qualora il numero dei figli, necessario per determinare la qualita' di socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, sia raggiunto tenendo conto dei soli figli germani.

Versione in vigore dal 7 agosto 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali
Estremi	Legge 29 giugno 1940, n. 877
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-varie-a-tutela-del-patrimonio-delle-famiglie-numerose/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it